



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 4 del 30/01/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 21:13 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza della **DOTT.SSA ELEONORA GONNELLA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

| Nominativo           | Presente | Assente |
|----------------------|----------|---------|
| PALESTRA MICHELA     | SI       | NO      |
| GONNELLA ELEONORA    | SI       | NO      |
| TONIOLO PAOLA        | SI       | NO      |
| PANDOLFI PAOLA       | SI       | NO      |
| BURONI EDOARDO       | SI       | NO      |
| VARRI CHIARA MARIA   | NO       | SI      |
| ZUBIANI PAOLO        | SI       | NO      |
| BORDONI LUCA         | SI       | NO      |
| PIOVESAN UMBERTO     | SI       | NO      |
| AGGUGINI MAURO       | SI       | NO      |
| SCIFO BARBARA        | SI       | NO      |
| CASTELLI ANTONIO     | NO       | SI      |
| FANTONI DAVIDE DARIO | SI       | NO      |
| DAL BOSCO ANDREA     | SI       | NO      |
| ZAFFARONI EZIO       | SI       | NO      |
| PIVA MICHAELA        | NO       | SI      |

**Totale Presenti 13    Totale Assenti 3**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: NUVOLI LUCA, IOLI ENRICO GASTONE, CERA VERONICA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA, SCUPOLA DENISE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## LA PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Nuvoli per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Alle ore 21:34, entra in aula il Consigliere Piva.

Consiglieri presenti in aula: n. 14

Successivamente, si apre la discussione durante la quale intervengono i Consiglieri Buroni e Dal Bosco, l'Assessore Nuvoli e il Consigliere Piva.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 5 del 20.01.2023 avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.”*

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 239 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Zaffaroni) e n. 3 astenuti (Fantoni, Dal Bosco e Piva), essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

## DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Zaffaroni) e n. 3 astenuti (Fantoni, Dal Bosco e Piva), essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott.ssa Eleonora Gonnella  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

---



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) /  
P.Iva 03366130155

## AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

### SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/01/2023 avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI  
AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'  
ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.**

Proponente: NUVOLI LUCA - VICE SINDACO

## **Proposta al Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.

### **LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

1. l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
2. l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
3. l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
4. l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it);

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme

dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

**RITENUTO CHE:**

1. l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
2. lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
3. la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**RITENUTO** pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

**DATO ATTO** che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

**VISTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 19/01/2023 dalla Giunta Comunale che ha espresso parere favorevole, come da verbale agli atti d'ufficio;

**DATO ATTO** che la presente proposta verrà sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere ex art. 239 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**ACCERTATA** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere b) ed e), del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e succ. modif. e integr.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di demandare al competente ufficio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

### **LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE**

stante la necessità di di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ARESE**

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /

www.comune.arese.mi.it /

P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI  
AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'  
ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.**

***AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE***

***REGOLARITA' TECNICA:***

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 23/01/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
MARIA TERESA FALDETTA  
(atto sottoscritto digitalmente)





# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE DEI RUOLI  
AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AI SENSI DELL'  
ARTICOLO 1, COMMI 222-252, LEGGE N. 197/2022.I.E.**

**REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 23/01/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
MARIA TERESA FALDETTA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



# CITTA' DI ARESE

Città Metropolitana di Milano

**Organo di revisione economico finanziaria**

**Verbale n. 3\_2023**

**Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29.12.2022, n. 197.**

## **L'Organo di revisione economico finanziaria**

- Ricevuto in data 20 gennaio 2023 la proposta di deliberazione consigliare avente oggetto: "Approvazione del diniego di stralcio parziale dei ruoli affidati all'agenzia delle entrate riscossione ai sensi dell'articoli 1, commi 222-252, legge n. 197/2022. i.e."

- Visti i commi 227, 228 e 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- Premesso che:

- il comma 227 dell'art.1 della legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro limitatamente alle somme inerenti gli interessi e sanzioni, quindi con esclusione dell'imposta, che resta integralmente dovuta dal contribuente insieme al rimborso spese per procedure esecutive e di notifica affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dovuti agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che affidano l'attività di riscossione coattiva dei propri crediti all'Agente nazionale della riscossione (già Equitalia);
- il successivo comma 228 disciplina l'annullamento automatico delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle dovute per violazione al codice della strada, limitatamente alle diverse tipologie di interessi;

- Premesso altresì che il comma 229 della citata legge 197/2023 prevede la possibilità per gli enti territoriali possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228;

- dato atto che la Giunta Comunale in data 19/01/2023 ha proposto al Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione come da oggetto sopra richiamato;

- tenuto conto della volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi dovuti per le violazioni tributarie e amministrative ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2015 stante la possibilità per i contribuenti di avvalersi del comma 231 dell'art. 1 della legge 197/2023 ottenendo i benefici ivi previsti;
- tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile l'Area finanziaria e programmazione;
- visto l'art. 239 del TUEL

### **prende atto**

della manifesta volontà dell'ente ricordando che ai fini dell'efficacia dell'adottando provvedimento consiliare, da assumere entro il 31 gennaio c.a., lo stesso dovrà essere trasmesso al MEF e comunicato all'Agenzia delle Entrate.

23 gennaio 2023

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

*Dott.ssa Monica Cavenago* -PRESIDENTE

*Dott. Serafino Bertazzoli* -COMPONENTE

*Dott. Ernesto Quinto* -COMPONENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate